



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

DETERMINAZIONE N. 93/2019

OGGETTO: Approvazione della Trattazione n. 68/2018 e Comunicazione n 68/2018 riguardanti la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 68/2018 concernente la pubblicità di atti amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale –C.A.D.) e s.m.i. nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del medesimo CAD e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17, ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 15 del 26/01/2018 con la quale, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è stato istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n.68/2018 del 17/09/2018, acquisita dall’Agenzia per l’Italia digitale il 18/09/2018 con prot. 14768;

PRESO ATTO della Trattazione n. 68/2018 del 18/09/2018, predisposta dal Servizio Affari Giuridici, supportato dai competenti Uffici dell’Agenzia per l’Italia Digitale, contenente l’istruttoria svolta, nella quale si evidenzia che la segnalazione è da ritenersi attualmente non fondata in ragione del mutamento del quadro normativo di riferimento.

PRESO ATTO della comunicazione di Archiviazione 68/2018 predisposta dall’Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 68/2018, con la quale, ritenendo la Segnalazione in questione attualmente non fondata in ragione del mutamento del quadro normativo di riferimento, si ritiene di poter procedere all’archiviazione della segnalazione medesima dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione 68/2018 e comunicazione di archiviazione, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante.

Roma, 04 aprile 2019

Teresa Alvaro

Segnalazione n.68/2018

**Oggetto: Amministrazione segnalata Comune di Sant'Angelo in Vado -Qualificazione tematica:
Altro -Protocollo n. 14768 del 18/09/2018.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

“In più occasioni il comune di Sant'Angelo in Vado, acconsente a manifestazioni motoristiche e rally, senza pubblicare nell'albo pretorio on- line le relative autorizzazioni. Mi sono recato dal dirigente preposto, facendo presente il punto 8 delle vostre linee guida sull'albo pretorio. Lui sostiene che le concessioni e autorizzazioni sono escluse dalla pubblicazione, per cui non le pubblica. Ciò a mia avviso vale solo, se mai, per la trasparenza, non certo per l'albo pretorio il cui accesso deve permettere ai tutti i portatori di interesse compresi quelli collettivi, di conoscere anzitempo l'iniziativa e fare le osservazioni ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.241/1990. Lui sostiene che non esistono leggi in merito che avrei dovuto citarle. Sono più volte, quale delegato del WWF Marche, che scrivo inutilmente di queste autorizzazioni. Il 17.09.2018 è stata effettuata una gara di motocross a livello regionale, in aree presenti alcuni vincoli ambientali probabilmente anche superabili, con domanda presentata il 08.09.2018, con ordinanza di chiusura delle strade comunali del 08.09.2018, unica ritrovabile nell'albo pretorio, con autorizzazione 01/2018 rilasciata il 08.09.2018. Questo modo di procedere non permette ai portatori di interesse di intervenire. Si tenga presente che vengono autorizzate manifestazioni, che passano nei demani forestali regionali con circolazione preclusa, in ZPS dove è necessaria la valutazione di incidenza, in aree vincolate, per cui deve esserci data la possibilità di accedere ai documenti anzitempo e fornire le giuste osservazioni, direi alla pari delle direttive UE sulla Via, che prevedono la partecipazione del pubblico prima della fine del procedimento”.

Resto in attesa di risposte!”

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che lo stesso ha consultato l'albo pretorio on line del comune, non riuscendo a reperirvi documentazione amministrativa di suo interesse.

Premesso che il segnalante fonda la propria segnalazione richiamando quanto stabilito dalle Linee guida sull'Albo pretorio (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/ll_gg_gdl_publicita_legale.pdf), si osserva che queste ultime risultano attualmente superate da successive disposizioni normative che di seguito si richiamano.

Considerato che la valutazione sullo svolgimento di singoli procedimenti amministrativi del Comune non rientra nelle funzioni attribuite all'Ufficio del difensore civico per il digitale essendo invece riconducibile all'ambito della discrezionalità amministrativa propria di ciascuna amministrazione, si ritiene che l'unico profilo per il quale quanto segnalato è di possibile competenza del difensore civico per il digitale è l'eventuale violazione della previsione normativa di cui all'articolo

32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 secondo la quale: *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.”*.

Al riguardo, sebbene dal quadro normativo di riferimento ai fini del rilascio di autorizzazioni per le competizioni motoristiche (art. 9 del Codice della strada, articoli 162 e 163 del D.Lgs n.112 del 31 marzo 1998 nonché circolare del MIT 2 gennaio 2018, n. 10 inerente l'applicazione dell'art. 9 del Codice della strada e il programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2018), risulti emergere che le relative autorizzazioni debbono essere rilasciate dal Comune solo se le gare stesse si svolgono su strade di esclusiva pertinenza comunale in considerazione del fatto che dalla segnalazione pervenuta non è possibile evincere se le competizioni cui il segnalante si riferisce si svolgono solo nell'ambito del Comune, si è ritenuto utile acquisire dal Comune segnalato elementi informativi ulteriori rispetto alla segnalazione.

Si è proposto pertanto all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di predisporre una richiesta di acquisizione elementi in merito alla segnalazione e di indirizzarla al Comune.

L'ufficio del Difensore civico per il digitale ha fatto propria la suddetta proposta, formulando un'apposita richiesta in tal senso (nota AgID prot. n. 153 del 7 gennaio 2019).

L'Amministrazione segnalata ha riscontrato la suddetta richiesta con nota (acquisita agli atti dell'Agenzia per l'Italia Digitale con prot. n.432 del 10 gennaio 2019) da cui, tra l'altro, emerge che già nel corso di un incontro avvenuto nel mese di agosto 2018 l'amministrazione ha fornito al segnalante i chiarimenti del caso.

A tal proposito in particolare l'amministrazione ha specificato che per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione occorre tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 33/2013, dall'articolo 22, comma 1, lettera a) numero 1) del decreto legislativo n. 97/2016.

Effettivamente la previgente disposizione normativa di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 (relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) secondo la quale:

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione” è stata modificata nella parte relativa ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione, rispetto ai quali non è più previsto l'obbligo di

pubblicazione, risultando così superate anche le indicazioni contenute nelle sopra richiamate Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti del maggio 2016.

In conclusione sulla base di quanto fin qui esposto, si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere non fondata la segnalazione. Ciò in quanto, a seguito dell'intervento normativo appena rappresentato, il quadro della disciplina di riferimento risulta mutato facendo venir meno l'ipotesi di violazione dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 precedentemente prospettata. Conseguentemente si propone di trasmettere la nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima dandone comunicazione al Segnalante.

25/03/2019

Raffaele Montanaro

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 68/2018 - Amministrazione segnalata Comune di Sant'Angelo in Vado -Qualificazione tematica: Altro -Protocollo n. 14768 del 18/09/2018.

Gent.mo segnalante, con riferimento alla questione da lei posta: *“In più occasioni il comune di Sant'Angelo in Vado, acconsente a manifestazioni motoristiche e rally, senza pubblicare nell'albo pretorio on- line le relative autorizzazioni. Mi sono recato dal dirigente preposto, facendo presente il punto 8 delle vostre linee guida sull'albo pretorio. Lui sostiene che le concessioni e autorizzazioni sono escluse dalla pubblicazione, per cui non le pubblica. Ciò a mia avviso vale solo, se mai, per la trasparenza, non certo per l'albo pretorio il cui accesso deve permettere ai tutti i portatori di interesse compresi quelli collettivi, di conoscere anzitempo l'iniziativa e fare le osservazioni ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.241/1990. Lui sostiene che non esistono leggi in merito che avrei dovuto citarle. Sono più volte, quale delegato del WWF Marche, che scrivo inutilmente di queste autorizzazioni. Il 17.09.2018 è stata effettuata una gara di motocross a livello regionale, in aree presenti alcuni vincoli ambientali probabilmente anche superabili, con domanda presentata il 08.09.2018, con ordinanza di chiusura delle strade comunali del 08.09.2018, unica ritrovabile nell'albo pretorio, con autorizzazione 01/2018 rilasciata il 08.09.2018. Questo modo di procedere non permette ai portatori di interesse di intervenire. Si tenga presente che vengono autorizzate manifestazioni, che passano nei demani forestali regionali con circolazione preclusa, in ZPS dove è necessaria la valutazione di incidenza, in aree vincolate, per cui deve esserci data la possibilità di accedere ai documenti anzitempo e fornire le giuste osservazioni, direi alla pari delle direttive UE sulla Via, che prevedono la partecipazione del pubblico prima della fine del procedimento. Resto in attesa di risposte!”.*

Si rappresenta che l'Ufficio del Difensore civico per il digitale ha inviato al Comune una richiesta di acquisizione elementi in merito alla segnalazione, con nota AgID prot.n.153 del 7 gennaio 2019. L'Amministrazione segnalata ha riscontrato la suddetta richiesta (con nota protocollo AgID n.432 del 10 gennaio 2019) da cui, tra l'altro, emerge che già nel corso di un incontro avvenuto nel mese di agosto 2018 l'amministrazione ha fornito i chiarimenti del caso.

A tal proposito, l'amministrazione ha specificato che per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione occorre tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 33/2013, dall'articolo 22, comma 1, lettera a) numero 1) del decreto legislativo n. 97/2016.

Effettivamente la previgente disposizione normativa di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 (relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) secondo la quale: *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione”* è stata modificata nella parte relativa ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione, rispetto ai quali non è più previsto l'obbligo di pubblicazione.

Pertanto, in ragione di quanto sin qui esposto, si ritiene che la Sua Segnalazione risulti attualmente non fondata, per mutamento del quadro normativo di riferimento, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti